



Comune di PIEVE DI CENTO



Città Metropolitana di Bologna

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

2026

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2026**

| | | |
|------------|--|----|
| TITOLO I | DISPOSIZIONI GENERALI..... | 5 |
| ART. 1 - | Oggetto | 5 |
| ART. 2 - | Definizioni | 5 |
| ART. 3 - | Competenze | 5 |
| ART. 4 - | Servizi gratuiti e a pagamento..... | 6 |
| TITOLO II | SERVIZIO DEL CIMITERO | 8 |
| ART. 5 - | Ammissione nel cimitero..... | 8 |
| ART. 6 - | Addetto agli impianti cimiteriali..... | 8 |
| ART. 7 - | Orario di apertura e chiusura del cimitero | 9 |
| ART. 8 - | Norme comportamentali | 9 |
| ART. 9 - | Lavori | 10 |
| ART. 10 - | Fiori e piante ornamentali..... | 10 |
| ART. 11 - | Materiali ornamentali | 10 |
| TITOLO III | SALME E FERETRI | 12 |
| ART. 12 - | Denuncia - Cause - Accertamento Di Morte | 12 |
| ART. 13 - | Deposizione del cadavere nel feretro..... | 12 |
| ART. 14 - | Verifica e chiusura feretri..... | 13 |
| ART. 15 - | Piastrina di riconoscimento | 13 |
| ART. 16 - | Permesso di seppellimento..... | 13 |
| ART. 17 - | Trasporto Dei Cadaveri | 14 |
| TITOLO IV | SERVIZI ALLA SALMA..... | 15 |
| ART. 18 - | Inumazione..... | 15 |
| ART. 19 - | Tumulazioni..... | 16 |
| ART. 20 - | Esumazioni..... | 16 |
| ART. 21 - | Estumulazioni..... | 17 |
| TITOLO V | SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI..... | 18 |
| ART. 22 - | Disposizioni Generali..... | 18 |
| ART. 23 - | Tipologia di sepoltura | 18 |
| ART. 24 - | Durata e modalità delle concessioni..... | 18 |

| | | |
|-----------|--|----|
| ART. 25 - | Estinzioni delle concessioni | 21 |
| ART. 26 - | Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio..... | 22 |
| TITOLO VI | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI | 23 |
| ART. 27 - | Autorizzazione alla cremazione | 23 |
| ART. 28 - | Istanza di cremazione..... | 25 |
| ART. 29 - | Dichiarazione di volontà alla cremazione..... | 26 |
| ART. 30 - | Destinazione delle ceneri | 26 |
| ART. 31 - | Caratteristiche dell'urna cineraria | 27 |
| ART. 32 - | Verbale di consegna e registro dell'urna cineraria | 27 |
| ART. 33 - | Trasporto dell'urna cineraria | 28 |
| ART. 34 - | Autorizzazione alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere | 28 |
| ART. 35 - | Volontà del defunto alla dispersione delle ceneri | 29 |
| ART. 36 - | Incaricato della dispersione..... | 29 |
| ART. 37 - | Istanza di dispersione..... | 29 |
| ART. 38 - | Revoca dell'autorizzazione alla dispersione | 30 |
| ART. 39 - | Modalità della dispersione..... | 30 |
| ART. 40 - | Luoghi di dispersione delle ceneri | 30 |
| ART. 41 - | Autorizzazione all'affidamento delle ceneri | 31 |
| ART. 42 - | Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di cadavere | 31 |
| ART. 43 - | Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e ossei | 31 |
| ART. 44 - | Dichiarazione di volontà per l'affidamento delle ceneri | 31 |
| ART. 45 - | Istanza di affidamento delle ceneri | 31 |
| ART. 46 - | Soggetto affidatario | 32 |
| ART. 47 - | Revoca dell'autorizzazione all'affidamento | 33 |
| ART. 48 - | Luogo di conservazione dell'urna cineraria..... | 33 |
| ART. 49 - | Registro degli affidamenti..... | 34 |
| ART. 50 - | Struttura per il commiato | 35 |

| | | |
|-------------|--|----|
| TITOLO VII | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA | 35 |
| ART. 51 - | Servizio di illuminazione votiva | 35 |
| TITOLO VIII | DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | 35 |
| ART. 52 - | Efficacia delle disposizioni del Regolamento | 35 |
| ART. 53 - | Informazioni ai cittadini | 35 |
| ART. 54 - | Articolo 30- Modulistica | 36 |
| ART. 55 - | Imposta di bollo | 36 |
| ART. 56 - | Cautele | 36 |
| ART. 57 - | Controlli e Sanzioni..... | 36 |
| ART. 58 - | Norme finali | 36 |

TITOLO I *DISPOSIZIONI GENERALI*

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria", alla Legge Regionale E.R. n. 19 del 29 luglio 2004 ed al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4, e ss.mm.ii. nonché del DPR n. 245/2003 in materia di smaltimento rifiuti e alla Legge 182 del 02/12/2025, per quanto attiene alle disposizioni di semplificazione previste all'art.36, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, anche in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1 co. 3 della Legge Regionale E.R. n. 19/2004.
3. Il presente Regolamento ha il fine di salvaguardare il rispetto delle ultime volontà del defunto relative alla destinazione delle sue spoglie mortali, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali ed il diritto ad una corretta informazione.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - b) per cadavere si intende la salma, a seguito dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
 - c) per resti mortali si intende l'esito di un processo incompleto di scheletrizzazione di un cadavere, decorso l'ordinario periodo di inumazione (10 anni) o di tumulazione (stagna 20 anni, areata 10 anni).

ART. 3 - Competenze

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del servizio d'Igiene dell'U.S.L. competente per territorio, l'addetto agli impianti cimiteriali e gli Uffici Comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.
2. Il responsabile del Servizio d'Igiene dell'U.S.L. competente per territorio vigila, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - a) l'inumazione e la relativa esumazione ordinaria (alla scadenza del turno ordinario decennale) delle salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei famigliari e che siano decedute nel Comune, o residenti in esso al momento del decesso;
 - b) la cremazione delle salme di cui al comma a) e ricorrendo le condizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione;
 - c) la deposizione dei resti ossei -dei defunti di cui al comma a)- in ossario comune ;
 - d) la deposizione delle ceneri -dei defunti di cui al comma a)- in cinerario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri -dei defunti di cui al comma a)- nel Giardino delle rimembranze;
 - f) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate e non identificate;
- 2) Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale del Comune, in attuazione della Legge n. 328/2000 e delle leggi regionali ad essa conseguenti, nonché, se esistente, del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
- 3) La situazione di disinteresse da parte dei famigliari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 (quattro) giorni dal decesso.
- 4) Qualora successivamente alla sepoltura, i famigliari provvedano ad atti di interesse per la salma (quali ad esempio: la diffusione di necrologi, la fornitura di corredo floreale e/o ogni altro comportamento che costituisca indicatore oggettivo di interesse per la salma e di partecipazione al lutto), l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma.
- 5) Per famigliari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono il coniuge (o equiparato, ai sensi della L. n. 76/2016) e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- 6) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
- 7) Le tariffe dei loculi cimiteriali vengono stabilite con deliberazioni della Giunta comunale.
- 8) La Giunta Comunale può stabilire tariffe e diritti anche per:
 - a) il rilascio delle autorizzazioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

- b) l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, di tumulazione, traslazione e sosta di urne cinerarie, nonché per la dispersione interna al cimitero e per l'utilizzo della sala del commiato.
- 9) Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.
- 10) Il Comune con propri atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per il Comune ed i mezzi di copertura.

TITOLO II SERVIZIO DEL CIMITERO

ART. 5 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale vengono accolti:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone che, decedute fuori dal Comune con residenza presso strutture socio sanitarie, avevano residenza nel Comune Pieve di Cento precedentemente al ricovero in struttura;
 - d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone aventi diritto al seppellimento, in quanto titolari di concessione, in essere, secondo quanto previsto dall'Art. 24 (durata e modalità delle concessioni).
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le ceneri delle persone defunte che in vita abbiano espresso la volontà alla dispersione delle stesse secondo quanto previsto dall'Art. 35 (volontà del defunto alla dispersione delle ceneri).

ART. 6 - Addetto agli impianti cimiteriali

1. Nel cimitero comunale di Pieve di Cento vi è l'addetto agli impianti cimiteriali.

Egli è responsabile dei servizi che si svolgono all'interno del Cimitero:

- Per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio Competente.
- Ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro.
- Provvede alle operazioni d'inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo d'osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazioni o tumulazioni o che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità.
- Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare cartaceo e in formato digitale, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti, ecc..
- Tale registro dev'essere tenuto con diligenza e dev'essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

- Un esemplare del registro dev'essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
- Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse d'inumazione.
- Presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune.
- Sorveglianza a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato.
- Esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai Capi XIV, XV, XVII del Regolamento approvato con D.P.R. 285/1990.
- Durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario idonei al servizio svolto anche in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia.
- È tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità.
- Attende alla pulizia dei locali del Cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe.
- Provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio.
- Non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.
- Svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del Cimitero.

ART. 7 - Orario di apertura e chiusura del cimitero

1. Il Cimitero rimane aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco con apposite ordinanze.
2. Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.

ART. 8 - Norme comportamentali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
2. Non è consentito l'accesso nel Cimitero a persone con cani o altri animali né a fanciulli di età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

3. Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne per il carro funebre e i mezzi autorizzati dal servizio competente.
4. Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.
5. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

ART. 9 - Lavori

1. Gli esecutori di lavori murari all'interno del Cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
2. I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.
3. Al termine dei lavori il suolo temporaneamente occupato, dev'essere perfettamente ripristinato.

ART. 10 - Fiori e piante ornamentali

1. È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.
2. A cura degli interessati, gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro dovranno essere ridimensionati, in mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.
3. I fiori appassiti saranno rimossi a cura degli interessati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.
4. È fatto divieto di mettere vasi e ceri per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

ART. 11 - Materiali ornamentali

1. Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.
2. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. L'incaricato del Comune disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse, coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, che non si addicano all'estetica del Cimitero o che siano divenuti indecorosi.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III *SALME E FERETRI*

ART. 12 - Denuncia - Cause - Accertamento Di Morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o in mancanza da persona informata del decesso.
2. Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante la compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 285/1990.
3. Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata non prima di quindici ore dal decesso dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.
4. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
5. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio o da un suo delegato.
6. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'U.S.L. competente per territorio.
7. L'Unità Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.
8. L'U.S.L. competente per territorio potrà delegare il trattamento antiputrefattivo di cui agli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/1990 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.
9. Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo 1 del D.P.R. 285/1990.

ART. 13 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR. 285/90.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 14 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e l'apposizione dei sigilli, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'U.S.L., sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 10, comma 8, della Legge Regionale 19/2004.

ART. 15 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 16 - Permesso di seppellimento

1. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, e dal Sindaco o suo delegato non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.S.L. competente per territorio.
4. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

5. Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 17 - Trasporto Dei Cadaveri

1. I trasporti funebri di salma, cadavere, resti mortali, ceneri e ossei devono essere effettuati secondo quanto previsto dal DPR 285/1990, dalla Legge Regionale 19/2004, dalla Determinazione Regionale n. 13871 del 06/10/2004, dalla Convenzione di Berlino 10/02/193 approvata con R. D. 01/07/1937 n. 1379, se e in quanto applicabile, e dalla Circolare n. 24 del 24/06/1993 del Ministero della Salute.
2. Il trasporto delle salme al Cimitero viene effettuato come segue:
 - a) a carico dei parenti del defunto fino al 3° grado;
 - b) a carico del Comune nei casi in cui non vi siano parenti.
3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
4. L'incaricato del trasporto di una salma dev'essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale dev'essere consegnata al custode del Cimitero.
5. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
6. I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'U.S.L. competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità, rilasciata dalla stessa U.S.L., deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.
7. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.

TITOLO IV SERVIZI ALLA SALMA

ART. 18 - Inumazione

1. Nel Cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
3. Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno metri 0,50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50.
6. I cadaveri destinati all'inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2.
7. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o altri materiali non biodegradabili.
8. Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
9. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.
10. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costruito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno di seppellimento.
11. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
12. Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
13. La dimensione dell'ipogeo non dovrà superare le seguenti grandezze: lunghezza cm. 185, larghezza cm. 85, altezza cm. 25. La eventuale lapide ovvero elemento votivo poggiato sull'ipogeo non dovrà superare la altezza massima di cm. 100 dal piano di

campagna. Per manufatti aventi caratteristiche o dimensioni diverse è necessaria la autorizzazione edilizia.

14. Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente articolo, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 4/06.

ART. 19 - Tumulazioni

1. Le salme possono essere, in luogo della inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglie o collettività.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono consentire l'accesso diretto del feretro dall'esterno.
3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui al D.P.R. 285/1990.
4. In generale per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90, le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 dello stesso DPR ed al Regolamento Regionale n. 4/06.
5. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
6. Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione dei gas di putrefazione all'interno del loculo stesso, il Gestore del Servizio Cimiteriale, individua il loculo in cui si è verificata la perdita, avvisa i parenti del defunto, affinché provvedano al ripristino delle condizioni igieniche del loculo, a loro spese.

ART. 20 - Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si possono eseguire dopo un decennio dalla inumazione.
2. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
4. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
5. Per esumazioni ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
6. Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente per territorio, o di un suo delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.
7. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
8. Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane e delimitate da idonee protezioni a salvaguardia della riservatezza.
 9. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.
 10. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccoglierle e deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero avuti in concessione.
 11. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.
 12. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 21 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
4. Qualora le salme estumulate si trovino nelle condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del coordinatore sanitario.
5. Il Sindaco o suo delegato può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio alla salute pubblica.
6. Si applicano, anche per le estumulazioni, le disposizioni di cui all'Art.20, commi dal 4 al 7, dal 10 al 12, del presente Regolamento.
7. Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 4/06.

TITOLO V *SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI*

ART. 22 - Disposizioni Generali

1. All'interno dell'area cimiteriale, dopo aver individuato le idonee aree per i campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, e alla costruzione di cellette-ossario per il collocamento delle cassette contenenti resti mortali provenienti dalle esumazioni.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente Regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 23 - Tipologia di sepoltura

1. Nei cimiteri comunali possono esistere le seguenti tipologie di sepoltura:
 - a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
 - b) sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - a) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari;
 - b) cellette-ossario costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa o di resti;
 - c) aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicola, cappella.

ART. 24 - Durata e modalità delle concessioni

1. È fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi tra privati.
2. Le concessioni di cui agli artt. precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:
 - a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 50;
 - b) concessione di loculi speciali costruiti dal Comune anni 99;
 - c) concessione di cellette ossario/cinerario costruite dal Comune per tumulazione di ossa e resti anni 99;
 - d) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari anni 99.

3. Le tariffe per la concessione riguardanti la tumulazione del presente articolo sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le tariffe per la concessione di loculi ed ossari sono maggiorate del 100%, per le concessioni relative alla tumulazione di persone che hanno avuto l'ultima residenza in altri Comuni da oltre 12 mesi oppure che abbiano acquisito la residenza nel Comune di Pieve di Cento presso strutture socio-sanitarie da un periodo inferiore a 24 mesi dalla data del decesso. Tale maggiorazione non si applica per i deceduti fuori dal Comune con residenza presso strutture socio sanitarie, che avevano residenza nel Comune Pieve di Cento precedentemente al ricovero in struttura.
5. Le predette concessioni avranno decorrenza dalla data del pagamento della tariffa di concessione del/dei loculi/ossari/cinerari/tombe di famiglia.
6. Le concessioni sono rinnovabili a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo, previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il periodo di durata della nuova concessione viene determinato con decorrenza alla data di scadenza della precedente concessione nel caso in cui il loculo venga utilizzato per la salma della medesima persona per cui era stata richiesta la prima concessione. In caso contrario il periodo di durata della nuova concessione viene determinato con decorrenza dalla data della nuova concessione.
7. Qualora entro l'ultimo anno di concessione non si provveda a rinnovare la concessione stessa il Comune provvederà, ove possibile previo congruo preavviso, alla sistemazione dei resti in ossario comunale. Se il processo di mineralizzazione della salma non fosse ancora compiuto, questa dovrà preventivamente sottostare al necessario periodo di inumazione.
8. Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.
9. Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro.
10. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.
11. La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.
12. La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.
13. La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio Comunale.
14. La scelta della lapide e il tipo di marmo è a discrezione dei cittadini, purché la lapide sia incassata nel muro.
15. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dalla Giunta Comunale.
16. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione comunale.

17. La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.
18. Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero. Le Concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande al protocollo generale del Comune.
19. Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.
20. I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.
21. La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente per territori, o da un suo delegato e su parere della Commissione Edilizia.
22. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:
 - i. Tumulazioni di salma.
 - ii. Traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri.
 - iii. Traslazione di salma a richiesta dei concessionari.
 - iv. Concessione a persone viventi per tumulazione futura.
23. Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto precedente.
24. Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide in marmo a cura del concessionario, commisurata alla dimensione del loculo.
25. Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.
26. Allo scadere del periodo di concessione o del rinnovo la costruzione rimane di proprietà del Comune.
27. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private sono oggetto di concessione edilizia su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'U.S.L. di competenza.
28. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
29. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

30. Sono oggetto di autorizzazione edilizia la apposizione di lapidi, fregi e ornamenti da parte di concessionari di sepolture private (tombe di famiglia).
31. Le spese per la costruzione o per la manutenzione dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari.
32. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spesa a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.
33. Le costruzioni di sepolture su aree date in concessione devono essere realizzate entro il termine di anni 3 dalla data della relativa convenzione.
34. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
35. Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.
36. Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendano riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi e oneri inerenti alla concessione.
37. Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.
38. Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.
39. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.
40. Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal Cimitero comunale si applicano le norme di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. n. 285 del 10.9.90.
41. Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

ART. 25 - Estinzioni delle concessioni

1. Le concessioni di sepoltura private si estinguono per:
 - a) scadenza del termine;
 - b) revoca;
 - c) decadenza;
 - d) rinuncia;

e) soppressione del Cimitero.

2. Revoca: le concessioni, anche se a suo tempo rilasciate in perpetuo, possono essere revocate dal Comune con apposito atto, quando siano trascorsi anni 50 dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3. Decadenza: può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.
4. Rinuncia: la rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'Amministrazione comunale. Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario non utilizzate, la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:
 - a) per rinuncia a concessioni temporanee effettuate:
 - 1) entro 1/3 del periodo di durata della concessione, rimborso del 50% del costo al momento della rinuncia medesima;
 - 2) entro 2/3 del periodo di durata della concessione, rimborso del 25% del costo, al momento della rinuncia;
 - b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate, rimborso del 50% del costo della concessione novantanovenale al momento della rinuncia;
 - c) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso del 50% del costo della concessione al momento della rinuncia.
5. Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

ART. 26 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni antecedenti l'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il riconoscimento di tale diritto può avvenire in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, mediante un'apposita delibera della Giunta comunale. Il provvedimento della Giunta, a seguito dell'accertamento e dell'esame della documentazione e di altri elementi presuntivi prodotti dagli interessati, accerterà la sussistenza del diritto d'uso in capo al richiedente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

ART. 27 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco (o da suo delegato) quando il decesso è avvenuto sul suo territorio.
2. È consentito cremare resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti anni nel Cimitero comunale e resti ossei previa autorizzazione dell'ufficio di Polizia Mortuaria.
3. La cremazione di parti anatomiche e di prodotti abortivi può essere eseguita previa autorizzazione degli uffici competenti secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo.
4. La cremazione non può essere eseguita se non nell'impianto crematorio indicato nell'autorizzazione comunale.
5. L'autorizzazione alla cremazione e la relativa autorizzazione al trasporto fino alla destinazione finale possono essere contestuali, ovvero insistere su uno stesso supporto cartaceo a cui occorre applicare il bollo. Devono essere redatte in duplice copia: l'una da consegnare al crematorio, l'altra, dopo l'arrivo in cimitero, al responsabile del servizio di custodia.

a. Cremazioni di cadaveri

6. La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata sulla base della volontà espressa del defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - i. disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;
 - ii. iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;
 - iii. in mancanza di una disposizione scritta, la volontà del defunto può essere accertata tramite:
 - a) dichiarazione scritta del coniuge, anche se separato, stante che il rapporto di coniugio viene meno o con la morte o con l'annullamento o con l'annotazione ex articolo 10, comma 2, legge 898/1970 e successive modifiche;

b) in mancanza del coniuge, tramite una dichiarazione scritta del parente di grado più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero: parenti di primo grado (genitori e figli della persona deceduta), parenti di secondo grado (nonni, nipote, fratelli/sorelle) e parenti di altro grado fino al sesto. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la dichiarazione deve essere resa da ognuno di essi e, nel caso di minore o persona interdetta, dal genitore, dal tutore o dal rappresentante legale ai sensi dell'articolo 424 del Codice Civile.

c) In caso di defunto di nazionalità straniera deceduto sul suolo italiano, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione si devono applicare le leggi del suo paese di cittadinanza. In tal caso dovrà essere prodotta all'ufficio comunale apposita attestazione consolare, oltre alle certificazioni sanitarie richieste per la cremazione.

b. Cremazione di resti mortali di salma inconsunta

7. I resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti possono essere avviati a cremazione a richiesta dei familiari aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.
8. L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali deve essere rilasciata dal Sindaco (o da suo delegato) sulla base della dichiarazione del coniuge o, in difetto, degli altri parenti di grado più prossimo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della totalità degli stessi. Nella dichiarazione deve essere manifestata la volontà di cremare il resto mortale. Non deve essere acquisita la certificazione che esclude che la morte sia dovuta a reato.
9. In occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, nel caso in cui i parenti non manifestino interesse alla destinazione dei resti mortali del defunto o in caso di irreperibilità dei familiari del defunto aventi titolo, il Comune può disporre la cremazione e la dispersione delle ceneri. Il disinteresse si determina quando i parenti aventi titolo non richiedono alcuna destinazione dei resti mortali del defunto nei termini previsti dall'avviso che verrà affisso presso il Cimitero e pubblicato all'Albo Pretorio. Il Comune può utilizzare, per avvisare i familiari dei defunti, forme di comunicazione diverse da quella sopracitata, come per esempio la raccomandata postale con avviso di ricevimento.
10. La movimentazione dei resti mortali avviati a cremazione all'interno dello stesso Cimitero può essere eseguita anche dal gestore cimiteriale, in rispetto delle previsioni del capitolato d'appalto che disciplina l'attività dei cimiteri e sulla base di una richiesta scritta del cittadino. La stessa deve avvenire mediante l'utilizzo di contenitore di materiale biodegradabile, chiuso, tale da garantire l'impermeabilità e riportante all'esterno nome e cognome e data di morte del defunto.
11. Le ceneri provenienti da cremazione di resti mortali di parenti disinteressati, dopo dodici mesi di deposito temporaneo presso il Cimitero comunale, se non reclamate, verranno disperse nel cinerario comune.

c. Cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

12. Le autorizzazioni alla cremazione di parti anatomiche riconoscibili, nonché le autorizzazioni al trasporto, sono rilasciate dall'U.S.L. competente per territorio.
13. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha disposto l'amputazione, come previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n 254/2003.
14. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'U.S.L. corrisponde al gestore del crematorio la relativa tariffa.

d. Cremazione di prodotti abortivi

15. I prodotti abortivi, che siano stati dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile, su richiesta dei genitori possono essere cremati previa autorizzazione del Sindaco (o suo delegato) del Comune di Pieve di Cento quando l'evento si è verificato sul suo territorio.
16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il Comune deve acquisire l'attestazione medica di assistenza al parto, l'accertamento di decesso e la dichiarazione medica per la cremazione di cadavere.
17. I prodotti abortivi, che non siano stati dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile e non reclamati dai genitori presso la struttura ospedaliera, su richiesta della Direzione Sanitaria, sono avviati alla termodistruzione, ai sensi del DPR 254/2003, al pari delle parti anatomiche non riconoscibili.
18. Nel caso in cui la Direzione Sanitaria non proceda nei termini di cui al precedente comma 3 e richieda la inumazione dei prodotti abortivi nell'area in campo appositamente destinata dal Comune all'interno del Cimitero, dovrà versare la tariffa corrispondente alla prestazione erogata, incluso il trasporto.

e. Cremazioni di resti ossei

19. I resti ossei, rinvenuti dopo un periodo ordinario di esumazione o di estumulazione, possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, secondo le disposizioni riportate alla precedente lettera b).
20. La cremazione di resti ossei contenute nell'ossario comune è disposta dal Sindaco, sentita l'U.S.L. territorialmente competente, per motivi di igiene e sanità pubblica.

ART. 28 - Istanza di cremazione

1. L'istanza di autorizzazione alla cremazione di cadaveri e di resti mortali è consegnata all'ufficio comunale competente che si accerta dell'identità dei dichiaranti, oppure è fatta pervenire allo stesso ufficio per via postale o per via telematica nelle forme consentite dalla legge, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000.

a. Autorizzazione alla cremazione di cadavere

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito dall'Ufficio comunale competente:

- i. il certificato in carta libera del medico necroscopo che accerti la morte ed escluda il sospetto di morte dovuta a reato;
- ii. il nulla osta della Procura alla cremazione, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria;
- iii. documentazione attestante l'assenza di apparecchi o protesi che possano danneggiare l'impianto di cremazione o produrre sostanze radioattive pericolose per la salute delle persone;
- iv. la documentazione relativa alla volontà di essere cremato del defunto di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

b. Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di resti ossei

3. L'autorizzazione alla cremazione di resti mortali non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito dall'Ufficio comunale competente la dichiarazione di cui al precedente articolo lettera b).
4. Gli aventi diritto, al momento della inumazione/tumulazione del defunto, possono presentare all'Ufficio competente la richiesta che, al termine del periodo di esumazione o estumulazione, si proceda alla cremazione delle spoglie mortali.
5. Per la cremazione di resti mortali e di resti ossei non richiesti dai parenti, il Comune può adottare provvedimenti autorizzativi contestuali e cumulativi (una sola autorizzazione per più resti mortali oppure per più resti ossei appartenuti a diversi defunti).

ART. 29 - Dichiarazione di volontà alla cremazione

1. La dichiarazione di volontà resa dai familiari di cui all'articolo 27 lettere a), b), d), e) viene acquisita dagli uffici competenti secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000, ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e trasmessa allegando la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ART. 30 - Destinazione delle ceneri

1. Secondo la legge italiana le ceneri di un cadavere contenute in un'urna costituiscono un'unità imprescindibile e non possono essere ripartite in più contenitori né essere solo parzialmente tumulate o disperse.

a. Ceneri provenienti dalla cremazione di cadavere, di resti mortali, di resti ossei e di parti anatomiche riconoscibili

Le ceneri, prodotte da ogni singola cremazione, raccolte in apposita urna cineraria, possono essere:

- i. conservate nelle cellette murarie disponibili nei cimiteri comunali, stipulando apposita concessione presso l'Ufficio competente. In tal caso le urne non devono eccedere le dimensioni delle cellette, ovvero devono essere al massimo di cm 23,50 x23,50x 48;

- ii. tumulate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculo già concessionato anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;
 - iii. tumulate in località differenti dai cimiteri, ai sensi dell'articolo 105 del DPR 285/90, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze e comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze;
 - iv. trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri Comuni;
 - v. affidate per la conservazione a persone secondo le previsioni riportate nella parte quarta del presente regolamento;
 - vi. disperse nei luoghi di cui al successivo articolo 40;
 - vii. disperse nel cinerario comune, in forma anonima e collettiva;
 - viii. interrate a tempo determinato (inumazione con una salma presente nell'apposito campo). In questo caso la durata della sepoltura seguirà quella della salma già inumata.
2. Le cellette murarie non sono soggette a tutte le precauzioni necessarie per la tumulazione dei cadaveri ma dovranno solo impedire l'infiltrazione delle acque piovane o atti di effrazione volti a profanare l'urna o a sottrarne il contenuto per scopi non ammessi dalla legge.
 3. In caso di tumulazione in località differenti dai cimiteri, l'autorizzazione alla sepoltura delle ceneri da parte dell'Ufficio competente è subordinata all'acquisizione del nulla osta dell'U.S.L. e delle altre Autorità interessate.
 4. È previsto un deposito provvisorio delle ceneri di durata non superiore ai dodici mesi. Trascorso tale termine senza che i familiari abbiano concluso le procedure per la tumulazione, l'affido o la dispersione, le ceneri sono avviate d'ufficio al cinerario comune previa notifica a mezzo raccomandata o decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio.

b. Ceneri provenienti dalla cremazione di ossa dell'ossario comune

Le ceneri potranno essere disperse nell'area individuata all'interno del Cimitero o eventualmente conservate nel cinerario comune.

ART. 31 - Caratteristiche dell'urna cineraria

1. L'urna cineraria deve essere di materiale resistente agli agenti atmosferici, di spessore adeguato alla sua destinazione ed infrangibile.
2. L'urna deve essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, dotata di un sigillo di sicurezza in modo da evitarne ogni profanazione o accidentale sversamento e deve essere riconoscibile il logo dell'impianto che ha effettuato la cremazione.
3. Su ogni urna andrà applicata una piastrina metallica sulla quale dovranno essere indicati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 32 - Verbale di consegna e registro dell'urna cineraria

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, destinato al Responsabile del Crematorio, a chi prende in consegna l'urna e a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
2. Presso il Crematorio di Competenza è tenuta la registrazione delle generalità delle persone ivi cremate, con indicazione della data di nascita e di morte, di cremazione e di consegna dell'urna cineraria.

ART. 33 - Trasporto dell'urna cineraria

1. Il titolare dell'autorizzazione del trasporto può essere non necessariamente un'impresa funebre, ma anche il comune cittadino che si avvale dei normali mezzi di trasporto.
2. Il decreto per il trasporto nazionale o internazionale delle urne cinerarie dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione e la destinazione, ossia il comune e/o lo stato estero di arrivo.
3. Il trasporto delle urne cinerarie all'estero, così come per le cassette di resti ossei, sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino sia con riguardo agli altri Stati, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche o di profilassi stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste.
4. In caso di estradizione, è obbligatorio acquisire, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, il nulla osta dell'autorità consolare di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) del DPR 285 del 1990.
5. Per consentire l'entrata sul territorio nazionale di un'urna proveniente dall'estero, al pari di un feretro e di una cassetta ossario, deve essere preventivamente accertato e autorizzato il luogo di destinazione.

ART. 34 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve di Cento per le persone decedute nel territorio comunale.
2. Può essere altresì autorizzata la dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di cadavere già tumulate nel cimitero cittadino, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
4. Il Comune di Pieve di Cento autorizza la dispersione delle ceneri sul proprio territorio. Nel caso in cui la dispersione riguardi altre località della Regione Emilia Romagna o dello Stato, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo che venga prodotto il nulla osta del Comune di dispersione. Se un Comune, fuori dalla Regione Emilia Romagna, ritiene di dover autorizzare la dispersione secondo le leggi della Regione di appartenenza, l'Ufficio di Polizia Mortuaria autorizza comunque il trasporto delle ceneri.

5. Il Sindaco (o suo delegato) può autorizzare la dispersione delle ceneri di un defunto residente a Pieve di Cento e deceduto in una Regione in cui non è consentita la dispersione.
6. Non può essere rilasciata l'autorizzazione se non viene espressamente indicato il luogo di dispersione.

ART. 35 - Volontà del defunto alla dispersione delle ceneri

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita in forma scritta come segue:
 - i. disposizione contenuta in un testamento pubblicato. La disposizione testamentaria potrà essere fatta valere dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da chiunque ne abbia la disponibilità;
 - ii. iscrizione certificata dal rappresentante legale ad una associazione di cremazione legalmente riconosciuta, tranne nei casi in cui venga presentata una dichiarazione testamentaria del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva. La dichiarazione resa presso l'associazione deve essere datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere disperso. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione così come l'attestazione dell'iscrizione del de cuius. L'iscrizione all'associazione vale anche contro il parere dei familiari aventi diritto;
 - iii. dichiarazione del coniuge, ove presente, congiuntamente ai parenti di primo grado o, in mancanza, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblici ufficiali e appositamente autenticata.

ART. 36 - Incaricato della dispersione

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti. In mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune, dal gestore cimiteriale o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della legge regionale n 19/2004.

ART. 37 - Istanza di dispersione

1. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - i. del soggetto richiedente, capace di agire secondo quanto stabilito dalla legge;
 - ii. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - iii. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri saranno disperse.

2. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza specificarne il luogo, quest'ultimo è indicato, tra quelli consentiti, dal coniuge e dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla unanimità degli stessi.
3. L'istanza può essere presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 38 - Revoca dell'autorizzazione alla dispersione

1. La revoca alla dispersione è sempre ammessa dinnanzi a dubbi relativi alla effettiva manifestazione di volontà del defunto sorti nei richiedenti per aver assunto successive testimonianze relative alla volontà del de cuius o per aver rinvenuto dichiarazioni scritte in vita dello stesso.
2. La revoca segue al controllo dell'integrità dell'urna quando questa è già entrata in possesso dei titolari dell'autorizzazione alla dispersione.
3. Il controllo viene effettuato dal Comune o dal gestore del Crematorio e dell'esito si dà atto in un verbale da trasmettere agli uffici competenti.
4. Il richiedente deve dare prova della futura destinazione dell'urna che potrà essere tumulata in un cimitero o affidata.

ART. 39 - Modalità della dispersione

1. Le autorizzazioni alla dispersione sono annotate in apposito registro conservato presso gli uffici comunali, nel quale sono indicati: i dati identificativi del defunto le cui ceneri andranno disperse, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, nonché il luogo e il periodo entro il quale deve avvenire la dispersione.
2. Ogni dispersione avvenuta nelle aree cimiteriali riservate dal Comune deve essere annotata su apposito registro tenuto dal gestore cimiteriale, nel quale sono indicati: i dati identificativi del defunto le cui ceneri andranno disperse, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo ed il giorno della dispersione.

ART. 40 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Pieve di Cento la dispersione è consentita nei seguenti luoghi, nel rispetto della normativa vigente in materia:
 - i. nelle aree appositamente riservate all'interno del Cimitero del Comune ("Giardino delle Rimembranze");
 - ii. in natura, in aree esterne, pubbliche, lontane dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale.
2. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto del proprietario e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
3. La dispersione nei laghi, nell'alveo dei fiumi e dei torrenti, è sempre consentita purché nei tratti liberi da manufatti.

4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n 8, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo codice della strada).
5. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può essere verificata dal Comune di Pieve di Cento inviando un proprio incaricato ad assistere alle operazioni di sversamento.
6. Il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di istituire altre forme di controllo quali, per esempio, la riconsegna obbligatoria dell'urna cineraria dopo la dispersione delle ceneri.

ART. 41 - Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco (o da suo delegato) del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, previa acquisizione della volontà del defunto espressa nelle forme ammesse dalla legge e secondo le direttive della Regione Emilia-Romagna in materia, seguendo le modalità di cui al successivo articolo.
2. L'atto di autorizzazione riguarda sempre un unico affidatario. L'affidamento è personale.

ART. 42 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di cadavere

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita con le modalità richiamate al precedente articolo 35 per la dispersione.

ART. 43 - Affidamento delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e ossei

1. L'affidamento può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, previo consenso dei familiari aventi titolo.
2. Con le stesse modalità si possono affidare le ceneri derivanti dalla cremazioni di resti ossei.

ART. 44 - Dichiarazione di volontà per l'affidamento delle ceneri

1. La dichiarazione è presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 45 - Istanza di affidamento delle ceneri

1. L'istanza di affidamento deve essere presentata agli Uffici comunali competenti da uno dei soggetti di cui al punto 1, dell'articolo 46.
2. L'istanza deve contenere i seguenti dati e condizioni:

- iii. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- iv. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- v. l'accettazione dell'affidatario a garantire gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- vi. il luogo di conservazione dell'urna e l'assenza di impedimenti alla consegna a seguito di vincoli imposti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- vii. l'obbligo di mantenere l'urna sigillata, non manomessa e con i dati anagrafici del defunto;
- viii. la conoscenza delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- ix. l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di custodia dell'urna, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento, entro il termine massimo di 5 giorni;
- x. la possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero con assunzione di relativi oneri nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna. Nel caso che la destinazione richiesta sia nel Cimitero di Pieve di Cento, ciò sarà possibile nei limiti della disponibilità e delle regole di tumulazione;
- xi. il divieto di affido anche temporaneo dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento, redigendo specifico processo verbale della consegna dell'urna alla persona momentaneamente legittimata alla conservazione;
- xii. l'impegno a consegnare tempestivamente - di norma non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'urna - all'Ufficio comunale competente, copia del verbale di consegna dell'urna cineraria, sottoscritto unitamente all'incaricato dell'impianto di cremazione o dall'incaricato della custodia cimiteriale, nel caso in cui l'urna sia tumulata/conservata presso il Cimitero del Comune;
- xiii. nel caso in cui al ritiro dell'urna venga delegato un incaricato dell'agenzia di onoranze funebri, la sottoscrizione del verbale sarà effettuata dal suddetto incaricato il quale provvederà a consegnare l'urna all'affidatario, facendosi rilasciare da quest'ultimo apposita dichiarazione di ricevuta che andrà consegnata, negli stessi termini sopraindicati, all'Ufficio comunale competente unitamente alla copia del verbale rilasciato dal gestore dell'impianto di cremazione o del cimitero. Il mancato rispetto di tale prescrizione può comportare la decadenza dell'affidamento.

3. L'istanza può essere presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 46 - Soggetto affidatario

1. L'affidatario dell'urna cineraria può essere la persona indicata in vita dal defunto, da un familiare, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta per la cremazione a cui il defunto in vita era iscritto.
2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale a persona legittimata a custodirla.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sulle condizioni di affidamento, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico del coniuge o dei parenti, mediante concessione, in una celletta muraria o negli altri modi consentiti, per il periodo previsto dall'apposito regolamento comunale.

ART. 47 - Revoca dell'autorizzazione all'affidamento

1. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento o sopravvenga il suo decesso, le ceneri possono essere conferite al cinerario comune, tumulate in un cimitero o essere affidate ad altro affidatario.
2. Non può essere richiesta la revoca dell'affidamento per ottenere la dispersione delle ceneri se non nel caso in cui venga prodotta una dichiarazione in tal senso, scritta in vita dal de cuius, e pubblicata secondo le modalità testamentarie o con dichiarazione presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo 45.
3. In caso di decesso o di rinuncia dell'affidatario, il Sindaco (o suo delegato) può procedere ad un nuovo atto di affidamento, previo accordo di tutti i parenti individuati secondo il criterio di cui all'articolo 35 lettera iii). Sarà autorizzato un nuovo affidamento sia qualora il defunto avesse in vita manifestato la volontà che le proprie ceneri restassero comunque nell'ambito familiare. Tale volontà deve risultare manifesta fin dal primo affidamento e confermata dal nuovo affidatario; sia qualora, deceduto l'affidatario, lo stesso abbia, con dichiarazione sottoscritta o in altra forma atta ad esprimere tale volontà, indicato espressamente il nominativo di altro familiare a cui affidare l'urna. Sarà autorizzato un nuovo affidamento solo dopo aver ottenuto il consenso di tutti i parenti, individuati secondo il criterio di cui all'articolo 35 lettera iii), di colui del quale si dispone delle ceneri.
4. È vietato l'affidamento di più urne ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare o di parentela allo scopo di evitare che possano surrettiziamente instaurarsi forme di gestione privata della conservazione delle ceneri.
5. In caso di rinuncia o di decesso dell'affidatario, senza che sia autorizzato un nuovo affidamento, il Sindaco (o suo delegato) revoca l'autorizzazione. Gli aventi diritto devono chiedere la tumulazione delle ceneri in un Cimitero, previo controllo dell'integrità dell'urna.
6. Ai fini del nuovo affidamento deve essere presentata un'istanza al competente Ufficio comunale che provvederà a rilasciare una nuova autorizzazione. La rinuncia, nonché la richiesta di nuovo affidamento, dovranno essere presentate per iscritto e in marca da bollo. In caso di revoca e rinuncia dovrà essere restituito all'ufficio l'atto della precedente autorizzazione.

ART. 48 - Luogo di conservazione dell'urna cineraria

1. L'urna deve essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione collocato in ambiente asciutto, idoneo a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza anagrafica dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.
3. L'urna può essere conservata anche in altra dimora nella disponibilità dell'affidatario diversa da quella in cui lo stesso ha fissato la residenza anagrafica, sempre che sia soggetta alla sua accurata vigilanza e si trovi nel territorio comunale. L'istante deve comunicare il luogo esatto della conservazione al momento dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui l'affidatario di un'urna cineraria debba cambiare il luogo della sua custodia deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. se il cambio di indirizzo è all'interno del Comune di Pieve di Cento deve tempestivamente informare l'Ufficio competente per l'aggiornamento del registro degli affidamenti e comunque entro il termine massimo di 10 giorni dalla variazione;
 - b. se il cambio di indirizzo riguarda un Comune diverso da Pieve di Cento ma appartenente, comunque, alla Regione Emilia Romagna deve comunicare al nuovo Comune di essere affidatario di un'urna cineraria e richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione. Copia di questa autorizzazione dovrà essere consegnata all'Ufficio comunale di Pieve di Cento che registrerà la variazione. Il Comune di Pieve di Cento rilascerà apposita autorizzazione al trasporto dell'urna dalla precedente residenza al nuovo Comune;
 - c. se il cambio di indirizzo riguarda un Comune diverso da Pieve di Cento non situato nella Regione Emilia Romagna e che non rilascia autorizzazioni all'affidamento di urna cineraria, l'affidatario dovrà consegnare l'urna al Comune Pieve di Cento optando tra due possibilità:
 - i. disporre per la tumulazione dell'urna nel Cimitero del Comune con assunzione delle relative spese, sempre che le ceneri siano in diritto di essere tumulate nel Cimitero del Comune;
 - ii. disporre per la collocazione delle ceneri nel Cimitero del Comune di nuova residenza.
 - d. Nel caso in cui non sia disposta alcuna collocazione delle ceneri da parte dell'affidatario o dei familiari, il Comune dispone per lo sversamento delle ceneri nelle aree appositamente riservate all'interno del Cimitero del Comune ("Giardino delle Rimembranze").
5. L'affidatario deve comunicare ogni variazione utile agli Uffici comunali competenti in modo da essere sempre reperibile.

ART. 49 - Registro degli affidamenti

1. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche

informatico, con l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, del luogo di conservazione dell'urna, dei dati identificativi del defunto, nonché di altri dati necessari e funzionali alla corretta tracciabilità dell'affidamento. La scheda anagrafica dell'affidatario dovrà essere corredata della annotazione relativa all'affidamento dell'urna.

2. Il registro è conservato presso gli Uffici comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 50 - Struttura per il commiato

1. Il Comune dispone di una struttura presso il Cimitero (Sala del Commiato) nella quale, su istanza dei familiari del defunto, possono svolgersi riti funebri di commiato senza esposizione delle salme.
2. La struttura è fruibile da chiunque ne faccia richiesta per cerimonie di commiato, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

TITOLO VII *SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA*

ART. 51 - Servizio di illuminazione votiva

1. L'Amministrazione comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture (dove è prevista la predisposizione della linea elettrica) o in Amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione comunale che fisserà, in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO VIII *DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

ART. 52 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data di approvazione dello stesso.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente.
3. Le disposizioni del presente Regolamento in difformità o contrasto con norme di legge o di regolamento nazionale o regionale, anche sopravvenute, si intendono sostituite da quest'ultime.
4. Il presente Regolamento si applica anche alle concessioni stipulate in data anteriore alla data della sua entrata in vigore, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nei singoli atti contrattuali in essere.

ART. 53 - Informazioni ai cittadini

1. Il Comune di Pieve di Cento promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il sito del Comune di Pieve di Cento all'indirizzo www.comune.pievedicento.bo.it.

ART. 54 - Articolo 30- Modulistica

1. La modulistica per l'espletamento dei procedimenti previsti dal presente Regolamento è disponibile per l'utenza presso gli Uffici competenti e sul sito web del Comune.

ART. 55 - Imposta di bollo

1. Fatte salve le esenzioni di legge, tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

ART. 56 - Cautele

1. Chi presenta la domanda di un servizio cimiteriale (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) o di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si presume agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune resterà estraneo all'azione che ne dovesse conseguire e sospenderà ogni attività in relazione alle istanze fino quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o sia intervenuta una sentenza definitiva.

ART. 57 - Controlli e Sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 107 del DPR n.285/90, nonché dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenete le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

ART. 58 - Norme finali

1. Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore sanitario dell'U.S.L. competente per territorio.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2001 n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, al D.P.R. 11/7/2003 n. 254, alla legge regionale E. R. n. 19/2004 ed al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4.
4. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265, come modificati per effetto del art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.